

## V

(Avvisi)

## PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

## CORTE DI GIUSTIZIA

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 24 gennaio 2013  
— Commissione europea/Regno di Spagna**(Causa C-529/09) <sup>(1)</sup>

*(Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune — Obbligo di recupero — Mancata esecuzione — Eccezione di irricevibilità — Autorità di cosa giudicata di una precedente sentenza della Corte)*

(2013/C 71/02)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn e C. Urraca Caviedes, agenti)

*Convenuto:* Regno di Spagna (rappresentante: N. Díaz Abad, agente)

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'articolo 288 TFUE e degli articoli 2 e 3 della decisione 1999/509/CE della Commissione, del 14 ottobre 1998, relativa all'aiuto concesso dalla Spagna a favore delle imprese del gruppo Magefesa e delle imprese che gli sono subentrate (GU 1999, L 198, pag. 15) — Aiuti concessi alla Industrias Domésticas, S.A. (Indosa)

**Dispositivo**

- 1) *Non avendo adottato, entro il termine impartito, le misure necessarie per conformarsi alla decisione 1999/509/CE della Commissione, del 14 ottobre 1998, relativa all'aiuto concesso dalla Spagna a favore delle imprese del gruppo Magefesa e delle imprese che gli sono subentrate, per quanto riguarda l'impresa Industrias Domésticas SA, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 288, quarto comma, TFUE nonché 2 e 3 di tale decisione.*
- 2) *Il Regno di Spagna è condannato alle spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 51 del 27.2.2010.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 24 gennaio 2013 — Frucona Košice a.s./Commissione europea, St. Nicolaus — trade a.s.**(Causa C-73/11 P) <sup>(1)</sup>

*(Impugnazione — Aiuti di Stato — Annullamento del 65 % di un debito d'imposta nell'ambito di una procedura concorsuale per insolvenza — Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato interno e che ne ordina il recupero — Criterio del creditore privato — Limiti del sindacato giurisdizionale — Sostituzione da parte del Tribunale di propri motivi rispetto a quelli contenuti nella decisione controversa — Errore manifesto di valutazione — Snatramento degli elementi di prova)*

(2013/C 71/03)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

*Ricorrente:* Frucona Košice a.s. (rappresentanti: P. Lasok QC, J. Holmes e B. Hartnett, barristers, O. Geiss, Rechtsanwalt)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea (rappresentanti: K. Walkerová, L. Armati e B. Martenczuk, agenti), St. Nicolaus — trade a.s. (rappresentante: N. Smaho, avvocato)

**Oggetto**

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) de 7 dicembre 2010, Frucona Košice/Commissione (T-11/07), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all'annullamento della decisione C(2006) 2087 def. della Commissione, del 7 giugno 2006, riguardante l'aiuto concesso dalla Slovacchia alla Frucona Košice, sotto forma di annullamento di un debito fiscale da parte dell'autorità fiscale competente nell'ambito di un procedimento concorsuale per insolvenza (aiuto di Stato C 25/2005, ex NN/2005), nella parte in cui dichiara detta misura incompatibile con il mercato comune e ordina alla Slovacchia di procedere al recupero dell'intero aiuto

**Dispositivo**

- 1) *La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 7 dicembre 2010, Frucona Košice/Commissione (causa T-11/07), è annullata.*